

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI MATERA**

STATUTO

Adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 37 dell'11.06.2015

Approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata con D.G.R. n. 315 del 29.03.2016

Approvato con delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n. 435 del 03.05.2016

Presa d'atto con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 17.06.2016

Art. 1

NATURA GIURIDICA E SEDE

1. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera è, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale n. 18 del 5.2.2010, ente pubblico economico.
2. In quanto tale, il Consorzio è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, nonché di autonomia imprenditoriale.
3. Il Consorzio opera in conformità ai dettami della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle disposizioni delle Leggi Regionali 5 febbraio 2010 n. 18 e 5 novembre 2014 n. 32, nonché delle successive loro modifiche ed integrazioni.
4. Il Consorzio ha sede legale, direzione ed uffici nel Comune di Matera. Per esigenze connesse alla qualificazione e/o al potenziamento degli agglomerati industriali ha o può avere uffici distaccati, con funzioni tecnico-gestionali, negli agglomerati industriali di cui al successivo articolo 2, comma 2.

Art. 2

COMPETENZA TERRITORIALE

1. L'ambito di operatività del Consorzio comprende l'intero territorio della Provincia di Matera. Ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 18, sulla base di apposite intese della Regione Basilicata con le Regioni confinanti e con il Consorzio, possono essere affidati al Consorzio stesso compiti gestionali relativi ad aree industriali site in altre Regioni.
2. Il Consorzio articola la propria attività negli agglomerati industriali della Valle del Basento, La Martella, Jesce, Irsina, Policoro. Ulteriori aree o agglomerati sono individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a) Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 18, anche su proposta del Consorzio, assecondando specifiche esigenze o potenzialità di sviluppo produttivo.

Art. 3

PRINCIPI REGOLANTI L'ATTIVITA'

1. Il Consorzio persegue gli scopi istituzionali e realizza le ulteriori attività ed obiettivi di sviluppo assegnati dalla Regione Basilicata esercitando, in virtù della sua natura di ente

pubblico economico e nel rispetto dei principi ed indirizzi regionali, la più ampia autonomia imprenditoriale in termini di programmazione strategica, organizzazione, gestione e produzione di beni e/o servizi in via diretta o mediata.

Il Consorzio:

- a) opera in via generale mediante atti di diritto privato, nel rispetto, in ogni caso, dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) in quanto organismo di diritto pubblico applica le norme e procedure di diritto pubblico interno o comunitario nei casi espressamente previsti dalla legge o dalle competenti autorità europee, nazionali o regionali comunque denominate, ivi comprese quelle sul diritto di accesso.
- 2.** In particolare, il Consorzio si conforma, nella gestione delle procedure contrattuali relative a lavori, servizi e forniture, per l'approvazione dell'elenco annuale e per l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. e a quelle delle altre normative europee e nazionali applicabili.
 - 3.** Il Consorzio adotta con provvedimenti amministrativi gli atti relativi alla modifica dello statuto, al piano economico finanziario e patrimoniale di previsione, al programma triennale delle infrastrutture pubbliche da realizzare, ai piani urbanistici delle aree produttive, alle espropriazioni, alle occupazioni d'urgenza, alla determinazione dei contributi e delle tariffe dovuti dalle imprese insediate, ai regolamenti consortili di cui al successivo art. 16.
 - 4.** L'acquisizione, dotazione infrastrutturale, gestione e cessione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi avviene mediante procedure di evidenza pubblica, in conformità ai principi normativi vigenti in materia ed alle disposizioni dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge regionale 5 febbraio 2010 n. 18.
 - 5.** Per quanto non disciplinato dalle norme di cui ai punti 1-4 del presente articolo, l'attività del Consorzio è regolamentata dal codice civile e dalle altre disposizioni riguardanti le persone giuridiche private, per quanto applicabili.
 - 6.** L'attività del Consorzio è, altresì, disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti previsti dagli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 18 del 5 febbraio 2010.
 - 7.** Il Consorzio è soggetto della programmazione negoziata ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 5 febbraio 2010 n. 18.

Art 4

COMPITI

1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di Sviluppo Industriale sono quelle previste dal testo Unico sul Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218 e s.m.i., dalla legge 1 marzo 1986 n. 64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 e s.m.i., dalla legge 19 luglio 93, n. 237 e s.m.i. e dalle altre disposizioni riguardanti i suddetti Consorzi di leggi nazionali e regolamenti comunitari, nonché quelle previste dalla L.R. n. 18/2010 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 32/2014.
2. Il Consorzio nell'ambito della propria competenza territoriale e nel pieno rispetto degli indirizzi del piano quinquennale di cui all'articolo 20 della L.R. 32 del 05 novembre 2014, provvede:
 - a) alla gestione e manutenzione, direttamente o attraverso soggetti terzi, delle opere infrastrutturali e degli impianti ubicati nelle aree industriali esistenti, all'attuazione delle misure finalizzate al loro ampliamento o ammodernamento, nonché alla progettazione e alla realizzazione di nuovi interventi, ivi compresi quelli funzionali all'allestimento di eventuali ulteriori aree industriali;
 - b) alla determinazione ed alla riscossione sia dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell'attività di gestione e di manutenzione, sia delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell'utilizzo di opere o impianti consortili, ovvero della prestazione di servizi;
 - c) alla redazione dei pertinenti piani urbanistici delle aree ed agglomerati produttivi e alla vigilanza, per quanto di competenza, sul rispetto delle prescrizioni negli stessi contenute;
 - d) all'esercizio della facoltà, prevista dall'articolo 53, comma 7, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, di espropriare beni immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura e dell'infrastrutturazione dell'area industriale, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuove attività produttive e delle connesse pertinenze;
 - e) all'assegnazione e alla vendita, o la cessione in locazione dei lotti compresi nelle aree di competenza, a soggetti che esercitino o vogliano esercitare attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi dei lotti ricadenti nelle aree industriali, nonché all'assegnazione e alla vendita, ovvero la locazione, anche finanziaria, ai medesimi

soggetti di fabbricati e rustici, privi di vincoli di destinazione, di cui i Consorzi siano proprietari;

- f) all'attuazione, nell'ambito delle aree di propria competenza, dei programmi di reindustrializzazione di siti dismessi, o comunque volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali, predisposti dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d), della Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 18 e all'assunzione di ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo delle attività produttive insediate nelle aree industriali;
- g) alla predisposizione, per la relativa adozione da parte della Giunta Regionale, della proposta di perimetrazione di nuova area industriale o di ampliamento di un'area industriale esistente e alla predisposizione della proposta dei piani di insediamento, nonché i relativi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal piano quinquennale di sviluppo industriale di cui all'articolo 20, Legge Regionale 5 novembre 2014 n. 32;
- h) alla concessione della preventiva autorizzazione all'alienazione e alla locazione dei lotti, di parte di essi, ricadenti nelle aree industriali oppure dei manufatti, o di parte di essi, realizzati sui medesimi lotti, qualora il Consorzio non eserciti il diritto di prelazione di cui all'art. 35 della legge regionale 5 novembre 2014 n. 32;
- i) al riacquisto della proprietà di aree cedute secondo le modalità e i termini di cui all'art. 37 della legge regionale 5 novembre 2014 n. 32;
- j) alla progettazione, realizzazione e gestione, salvo diversa disposizione di legge, di:
 - impianti per la produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili;
 - interventi di efficienza energetica su strutture esistenti anche riconvertendo vecchie centrali, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza;
 - impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano;
 - interporti, centri intermodali, aeroporti.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, lettere a) e d) il Consorzio svolge, ove necessario, anche le funzioni di autorità espropriante.

4. Il Consorzio pone in essere tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche regionali di settore, nel rispetto degli indirizzi programmatici e delle direttive che la Regione intende emanare in materia di sviluppo industriale, nonché di quelle in materia di risanamento e rilancio dei consorzi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2014 n. 32.

5. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 4, il Consorzio, inoltre, può svolgere tutte le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma 2 e , quali:

- a) l'elaborazione di studi, progetti ed iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo delle aree di competenza, anche in vista dell'ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- b) la promozione di nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2010 n. 18;
- c) la realizzazione, sulla base di accordi con gli enti territoriali o loro consorzi, delle opere di urbanizzazione, nonché delle infrastrutture relative alle aree locali per insediamenti produttivi;
- d) la prosecuzione della gestione in atto degli impianti relativi all'uso delle risorse idriche fino al momento del loro trasferimento al gestore designato dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2010 n. 18;
- e) l'attivazione di qualsiasi iniziativa utile e necessaria a raggiungere gli scopi previsti nel presente articolo, ivi comprese operazioni promozionali, commerciali, produttive, finanziarie, immobiliari e nei servizi, nonché la costituzione di apposite società di capitali e di joint ventures e/o assunzione di partecipazioni in enti, istituti e organismi che abbiano a oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti attribuiti al Consorzio;
- f) la promozione e la realizzazione di attività di servizio per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive e per migliorare la qualità del lavoro delle persone e delle proprie famiglie impegnate in ciascuna area industriale;
- g) la realizzazione di programmi e di progetti in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese;
- h) l'attivazione e la promozione di azioni per uno sviluppo sostenibile nelle aree industriali;
- i) la pianificazione e la sottoscrizione delle intese per attivare lo sportello unico delle imprese (SUAP) con i Comuni dove hanno sede le aree industriali, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere

interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;

- j) la ricerca di forme di finanziamento e tutti gli altri strumenti utili come quelli di incentivazione o di semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
- k) la sottoscrizione di protocolli di intesa con le università e con gli istituti di ricerca al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi, accrescendo la qualità professionale degli operatori;
- l) la cura di iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori.

Art. 5

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICHE

1. Nel rispetto degli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate definiti dalla Regione con atti di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. f), legge regionale 5 febbraio 2010 n. 18, nonché nel rispetto delle leggi regionali che verranno emanate ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, il Consorzio provvede alla individuazione, progettazione ed attuazione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), di concerto con la Regione e con i Comuni, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. 112/1998.
2. Le aree produttive ecologiche possono fruire prioritariamente di finanziamenti (pubblici) comunitari, nazionali, regionali e comunali.

Art. 6

Soggetto Gestore di un'area ecologicamente attrezzata

1. Ai fini della realizzazione della rete di aree ecologicamente attrezzate di cui al precedente articolo 5, il Consorzio individua, anche nell'ambito della propria struttura tecnico-operativa, il Soggetto Gestore (SG) cui demandare i compiti individuati dall'art. 12, comma 4, della legge regionale 5 novembre 2014 n. 32.
2. Il Soggetto Gestore di un Area ecologicamente attrezzata, stipula con il Comune interessato, o i Comuni interessati nel caso di APEA sovracomunale, e con il Consorzio una convenzione nella quale sono dettagliati gli obblighi reciproci e la durata. Il SG cura e amministra l'APEA e

ne assicura il miglioramento nel tempo delle prestazioni ambientali attraverso iniziative che consentono alle imprese insediate di beneficiare delle economie di scala e dei risparmi conseguenti alla corretta gestione degli aspetti ambientali di area.

Il soggetto gestore svolge le attività previste dall'art. 12, comma 3, L.R. 5 novembre 2014 n. 32.

Art. 7¹

PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1.** Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.
- 2.** I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:
 - a) dai redditi dei beni patrimoniali e dagli interessi sugli investimenti finanziari;
 - b) dai contributi della Regione Basilicata, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
 - c) da finanziamenti concessi da istituti di credito;
 - d) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
 - e) da proventi derivanti dalle attività di partecipazioni a società e consorzi che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni ed all'assolvimento dei compiti attribuiti al Consorzio;
 - f) dai contributi, tariffe e corrispettivi che possono essere imposti, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 18, per la realizzazione di opere ed impianti strumentali all'esercizio delle imprese insediate e per la prestazione di servizi;
 - g) dai ricavi provenienti dalla vendita del proprio patrimonio immobiliare per le finalità e nella misura di cui all'art. 18, Legge Regionale 2014, n. 32;
 - h) dalle tariffe ed i corrispettivi previsti per i servizi di sua competenza, secondo quanto indicato all'art.25 della L.R. n.18/2010.
- 3.** Il Consorzio non può sostenere costi o impegnare spese eccedenti i ricavi e le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie di fonte pubblica e privata e dalle entrate proprie.
- 4.** L'esercizio del Consorzio inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 5.** Il bilancio consuntivo, redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile nonché dei termini e delle modalità previste nello statuto, entro il trenta aprile dell'anno successivo

a quello cui si riferisce, è approvato dall'Amministratore, previo controllo, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, della sua conformità alle leggi, allo statuto, ai regolamenti ed alle risultanze contabili.

6. Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è inviato, entro cinque giorni dall'approvazione, alla Giunta Regionale che verifica tale conformità, nonché la rispondenza ai documenti programmatici di cui al successivo art. 7, alle direttive e agli indirizzi della Regione.
7. **La Giunta Regionale si pronuncia sul bilancio consuntivo entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che venga adottato alcun provvedimento da parte della Giunta oppure nel caso in cui il Consorzio recepisca le osservazioni formulate dalla Giunta entro il suddetto termine, la conformità si intende verificata. Il termine può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa.**
8. **Entro dieci giorni dall'approvazione da parte della Giunta, il bilancio –ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 della L.R. 18/2010- viene trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione la quale, esaminato il bilancio, approva una relazione che trasmette al Consiglio Regionale per la successiva discussione. Il bilancio del Consorzio è approvato unitamente al bilancio regionale nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto, dall'articolo 18 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11 e dalle altre leggi regionali ed è pubblicato –secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti- sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.**

Art. 8

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, salva proroga concessa dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. 18/2010, il Consorzio approva il piano economico, finanziario e patrimoniale previsionale nel quale sono indicate:
 - a) le attività da porre in essere nel corso dell'esercizio riferito all'anno successivo, le presumibili spese ad esse correlate, nonché le risorse finanziarie necessarie per assicurarne la copertura, specificando le diverse fonti di provvista;

¹ Art. 7 – i commi 7 e 8 sono stati riformulati seguendo le osservazioni espresse in sede approvazione dello Statuto da parte della Commissione consiliare competente, della Giunta regionale di Basilicata e del Consiglio Regionale di Basilicata.

- b) le misure organizzative occorrenti per sostenere le azioni prescelte, ivi comprese quelle riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e di migliorarne l'efficienza.
2. Il Consorzio configurandosi quale amministrazione aggiudicatrice ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, procede, ai sensi dell'art. 128 del medesimo decreto, all'approvazione dell'elenco annuale e all'aggiornamento del programma triennale unitamente al piano previsionale di cui al comma precedente.
 3. Il piano economico, finanziario e patrimoniale previsionale, nonché il programma triennale e l'elenco annuale delle infrastrutture sono approvati con deliberazione dell'Amministratore Unico del Consorzio, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e del parere del Comitato di Indirizzo, e si conformano alle direttive ed agli indirizzi formulati dalla Regione in base alle disposizioni contenute nella legislazione regionale.
 4. I medesimi documenti programmatici, unitamente ai pareri di cui al precedente comma 3, sono trasmessi, entro 5 giorni dall'approvazione, alla Giunta Regionale per la verifica di tale conformità secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 18.

Art. 9

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Amministratore Unico
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 gli organi scaduti restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi.

Art. 10²

AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore unico, individuato in base a criteri di professionalità ed esperienza, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata di ogni singola

legislatura regionale. Il mandato dell'Amministratore unico è rinnovabile per una sola volta.

2. L'amministratore Unico ha la rappresentanza legale del Consorzio, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e definisce gli obiettivi e i programmi dell'Ente sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dalla Regione Basilicata.
3. A tal fine egli adotta la generalità dei provvedimenti ad eccezione di quelli meramente esecutivi di precedenti decisioni che, come stabilito nello statuto, sono di competenza dei dirigenti.
4. In caso di dimissioni, impedimento o motivata revoca dell'incarico conferito, il nuovo amministratore è nominato entro quindici giorni con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 14 della L.R. n. 18 del 2.02.2010.
5. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'amministratore unico esercita i poteri affidatigli dalla legge, provvedendo in particolare a:
 - a) approvare i regolamenti di cui all'articolo 21, Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 e proporre alla Regione eventuali modifiche dello statuto;
 - b) approvare i documenti programmatici di cui all'articolo 24 ed il bilancio consuntivo di cui all'articolo 25, comma 4 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18;
 - c) autorizzare, qualora non già previste nel piano previsionale di cui all'articolo 24, comma 1, legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, le spese urgenti ed indifferibili che incidano sul risultato economico, anche se ripartite in più esercizi, nonché il conseguente ricorso alle necessarie fonti di copertura;
 - d) determinarsi in ordine ai piani urbanistici delle aree industriali, stipulare i contratti e le convenzioni in cui il Consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il Consorzio medesimo verso l'esterno, ad eccezione di quelli meramente esecutivi di obblighi precedentemente assunti;
 - e) esprimersi in ordine alla variazione dei criteri di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 e, se del caso, richiederla;
 - f) contrarre mutui per finanziare investimenti;
 - g) promuovere, mediante propri atti motivati ispirati a principi di trasparenza, imparzialità ed economicità alla costituzione o la partecipazione del Consorzio a società e consorzi che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni ed all'assolvimento dei compiti attribuiti al Consorzio.

² Art. 10 – il comma 6 è stato riformulato seguendo le osservazioni espresse in sede approvazione dello Statuto da parte della

- 6. L'Amministratore Unico esercita i poteri necessari a dare attuazione al Capo III della L.R. 32/2014 in tema di Risanamento Economico-Finanziario ed Equilibrio Gestionale.**
7. L'Amministratore Unico, di norma, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti assume i propri atti in forma di delibera, sulle quali il direttore esprime il parere di legittimità ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e) della predetta legge regionale. Le delibere sono soggette a pubblicazione in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza.
8. Il compenso dell'amministratore unico è stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 20 aprile 2014 n. 8, che unitamente al rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per lo svolgimento della carica, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, è carico del bilancio del consorzio.

Art. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, è nominato sulla base di quanto stabilito dall'art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2013, n. 7 e s.m.i. in materia di nomina dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata dell'Amministratore unico.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria in conformità allo statuto, alla legge regionale 5 febbraio 2010, n.18, alla legge regionale 5 novembre 2014, n. 32, al codice civile, nonché alle norme dei regolamenti consortili.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila, altresì, sul rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione in base all'articolo 5 L.R. n. 18/2010 nonché di quelli derivanti dalle disposizioni che saranno emanate in base al titolo III della medesima legge.
4. Qualora accerti gravi irregolarità nella gestione ovvero riscontri la violazione o la disapplicazione degli indirizzi di cui al precedente comma 2, il Collegio dei Revisori dei Conti deve fornire tempestiva informativa alla Giunta Regionale.
5. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica

comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti. Per il presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

6. Al collegio dei revisori spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all'esercizio delle rispettive funzioni.
7. I compensi ed i rimborsi di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio del Consorzio.
8. Al collegio si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della Legge regionale 5 aprile 2000, n. 32.

Art. 12

INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA

1. All'amministratore Unico ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si applicano le disposizioni in tema incompatibilità, decadenza e revoca previste dalle norme nazionali e regionali tempo per tempo vigenti in materia.
2. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti sono incompatibili con altro incarico di cui alla Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 32.

Art. 13

DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato, come previsto dall'art. 7 L.R. 32/2014, con rapporto di lavoro a tempo determinato, dall'amministratore unico tra i dirigenti di ruolo del Consorzio, oppure tra esperti comunque già inquadrati nei ruoli del comparto Regione Autonomie Locali della Basilicata in possesso del diploma di laurea. L'incarico di direttore è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'Amministratore Unico.

In ogni caso l'incarico di Direttore ha termine con la cessazione dell'incarico dell'amministratore unico.

2. Il Direttore:
 - a) in aggiunta alla responsabilità dell'ufficio cui viene preposto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - b) programma le attività degli uffici al fine di conseguire gli obiettivi e dà esecuzione alle

deliberazioni e alle direttive assunte dall'amministratore;

- c) presiede le commissioni di gare e di concorso e sottoscrive i contratti, salvo delega ad altri dirigenti;
- d) sovrintende alla gestione del personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, attribuiti alla responsabilità dei dirigenti, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'ente;
- e) assiste l'attività deliberativa di competenza dell'amministratore unico ed esprime su di essa il proprio parere di legittimità;
- f) formula proposte all'amministratore unico in relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza dell'amministratore medesimo.

- 3. In caso di assenza o di impedimento del direttore, l'Amministratore Unico provvede con proprio atto deliberativo a nominare un sostituto.
- 4. E' facoltà dell'amministratore di conferire al direttore ulteriori e specifici incarichi, esclusi quelli per i quali sussistono ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi.
- 5. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 10 della Legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

Art. 14

DIRIGENTI

- 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti nel rispetto degli indirizzi dell'Amministratore Unico.
Ai dirigenti spetta, altresì, l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti tra le funzioni dell'Amministratore e tra quelle del direttore.
- 2. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Amministratore Unico.
- 3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 15

PERSONALE

1. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 5 febbraio 2010, n.18, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e.s.m., individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi il cui affidamento non sia disciplinato dal decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
2. In conformità alle disposizioni dell'art. 15 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32, laddove la Regione abbia stanziato apposite risorse finalizzate al risanamento economico finanziario del Consorzio ed all'equilibrio della sua gestione, sino a quando permanga l'impegno di cui all'art. 13, comma 4 – lett. b), della stessa legge regionale 5 novembre 2014, n. 32, le assunzioni, a qualunque titolo, di nuove unità da parte del Consorzio medesimo, sono subordinate a preventiva autorizzazione della Giunta Regionale e realizzate con procedure di evidenza pubblica.
3. A tale fine il Consorzio formula apposita richiesta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32.
4. Fermo restando la contrattazione collettiva e le leggi in tema di rapporto di lavoro privato, si applicano a tutto il personale, anche di qualifica dirigenziale, le norme legislative e regolamentari nonché i codici di comportamento, i principi generali, le direttive, le disposizioni comunque denominate che, analogamente a quanto previsto nei rapporti del pubblico impiego privatizzato, riguardino o specificino i diritti e i doveri del dipendente inerenti gli obblighi di competenza, lealtà, esclusività, prevenzione dei fenomeni corruttivi e di situazioni di contrasto o conflitti di interesse, nonché i correlati diritti alla parità e pari opportunità, assenza di discriminazione diretta ed indiretta, benessere organizzativo, sicurezza sul lavoro, aggiornamento e formazione professionale.
5. L'organizzazione e la consistenza delle dotazioni organiche è determinata in funzione delle finalità perseguite dal Consorzio e previa verifica degli effettivi fabbisogni.
6. Il reclutamento del personale avviene nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti di esecuzione, nonché delle norme regionali e nazionali in materia.

Art. 16

REGOLAMENTI CONSORTILI

1. L'amministratore adotta i regolamenti consortili relativi:
 - a) alla gestione amministrativa, contrattuale, contabile e finanziaria;

- b) all'articolazione, al funzionamento degli uffici, al reclutamento e alla gestione del personale.
 - c) all'assegnazione dei lotti e degli immobili ricadenti nelle aree industriali;
 - d) all'accesso ai servizi consortili;
 - e) alla determinazione dei corrispettivi e delle tariffe dovuti a fronte di tali servizi;
 - f) ai procedimenti di adozione del piano territoriale delle aree industriali e dei piani attuativi dei singoli nuclei produttivi;
 - g) alle altre materie che l'Amministratore Unico ritenga necessario regolamentare;
2. I regolamenti di cui al comma 1, corredati da una pertinente analisi in ordine al loro impatto economico, finanziario ed organizzativo, sono adottati dall'Amministratore previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Indirizzo di cui al successivo articolo 17.

Art. 17

COMITATO DI INDIRIZZO

1. Presso ciascun Consorzio per lo Sviluppo Industriale è istituito un comitato di indirizzo composto da:
- a) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o un suo delegato, i Sindaci o loro delegati dei comuni nei quali sono ubicate le aree industriali, il Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato territorialmente competente o un suo delegato;
 - b) sei rappresentanti delle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti, nonché delle organizzazioni cooperative presenti nel Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro, così individuati:
 - n. 3 componenti indicati dalle associazioni più rappresentative degli industriali (proporzionalmente al numero di aziende che operano nelle aree industriali);
 - n. 3 componenti indicati, uno per ciascuna di esse, dalle organizzazioni degli artigiani, commercianti e cooperative presenti nel CNEL;
2. Il comitato, anche laddove non siano stati ancora individuati o rinnovati i rappresentanti di cui al comma 1, lettera b), si riunisce presso la sede del Consorzio almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte in cui l'amministratore unico effettui la convocazione, ovvero quando a quest'ultimo ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti in carica.

3. Il comitato esprime parere preventivo non vincolante in ordine alle modifiche dello statuto; all'adozione ed alla modifica dei regolamenti di cui all' art. 21, comma 1, lettere a), b), f), quelli di cui all'art. 22 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 e quelli di cui all'art. 16, lett. g) del presente Statuto; ai documenti programmatici di cui all'articolo 24 della medesima legge; ai piani urbanistici delle aree industriali; all'eventuale variazione dei criteri di cui all'articolo 31, della legge regionale 5 febbraio 2010 n. 18, nonché su qualunque altro argomento per il quale l'amministratore unico ritenga di doverlo acquisire.
4. Il comitato esprime parere preventivo vincolante in ordine all'adozione ed alla modifica dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere c), d) ed e) L.R. 18/2010. Laddove l'amministratore unico non intenda attenersi al parere espresso dal comitato, il parere medesimo e la proposta di regolamento deliberata dall'amministratore unico sono trasmesse alla Giunta Regionale che, fatte le valutazioni del caso, assume le conseguenti determinazioni, ivi compresa l'approvazione del regolamento stesso con le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie. In tale ipotesi, il regolamento approvato dalla Giunta diviene efficace a seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
5. Il comitato esprime il proprio parere, a maggioranza dei componenti presenti, entro quindici giorni dalla richiesta a tal fine formulata dall'amministratore unico, laddove il parere stesso riguardi i documenti programmatici di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 entro trenta giorni negli altri casi. Decorsi inutilmente tali termini, che possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni, il parere si intende favorevolmente acquisito.
6. Il comitato può formulare all'amministratore unico motivate proposte in ordine alle materie per le quali gli è riconosciuta la funzione consultiva. Può altresì formulare alla Giunta Regionale motivate proposte in ordine all'eventuale variazione dei criteri di cui all'articolo 31, L.R. 18/2010 e più in generale sulle materie che la presente legge demanda alla competenza della stessa Giunta.

Art. 18

VIGILANZA E CONTROLLO DELLA REGIONE

1. La vigilanza ed i poteri di intervento della Regione sul funzionamento e sull'attività del Consorzio sono esercitati ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

Art. 19

NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more dell'adozione ed approvazione dei regolamenti consortili di cui al precedente articolo 14 restano in vigore i regolamenti approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32, in quanto compatibili con le disposizioni della legge stessa e del presente Statuto.

Art. 20

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 e alla legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 e del codice civile.